

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

**avviso di integrazione del contraddittorio
a mezzo di notificazione per pubblici proclami
del ricorso pendente dinnanzi al T.A.R. Lazio – Roma, sez. II/Q
r.g. 9390/2022
(ordinanza n. 5546 del 8.9.2022)**

In ottemperanza all'ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. II/Q, n. 5546/2022, con cui è stata disposta la notificazione per pubblici proclami del ricorso R.G. 9390/2022 mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura, si dà avviso di quanto di seguito.

1. Indicazione del ricorso.

- a – parte ricorrente:** Comune di Avella (AV), in persona del Sindaco p.t;
- b – parte resistente:** Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t;
- c – altre parti evocate in giudizio:** Comune di Milis (OR), in persona del Sindaco p.t;
- d – Autorità procedente:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II quater;
- e – numero del ricorso:** r.g. 9390/2022;
- f – oggetto del giudizio:** *“annullamento previa adozione di idonee misure cautelari:*
 - a – dell'atto adottato il 1 giugno 2022, prot. 0018704-P, dal RUP del Ministero della Cultura, recante l'esclusione della domanda di finanziamento del Comune di Avella nell'ambito del PNRR, misura 2.3, fondo parchi e giardini storici;*
 - b – dell'atto adottato dal Rup il 10 giugno 2022, prot. 20047-P, recante la conferma della disposta esclusione di cui all'atto impugnato sub a);*
 - c – ove e per quanto occorra, dell'Avviso Pubblico, pubblicato il 30.12.2021, nella parte in cui potrebbe essere letto nel senso preteso dal Rup e, segnatamente, degli artt. 3, 10 co. e 8, 10 co., posti a base del provvedimento di esclusione;*

d – di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

con ricorso con motivi aggiunti l'annullamento:

a – del decreto S.G. n. 504 del 21 giugno 2022 – Approvazione Graduatorie;

b – del decreto S.G. n. 505 del 21 giugno 2022 – Assegnazione Risorse;

c - di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale”.

2. Sintesi delle censure:

2.1. motivi del ricorso principale:

I – Violazione di legge: artt. 1 – 6 – 18 – 29, l. 241/90; in relazione agli artt. 97 e 117, II, lett. m, Cost. – eccesso di potere: sviamento – violazione del corretto procedimento - Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.

Si è censurata l'omissione del soccorso istruttorio e del soccorso procedimentale.

Stante la natura non concorrenziale della procedura, il soccorso – istruttorio e procedimentale – non solo era possibile, ma dovuto.

Ad ogni modo, il soccorso istruttorio sarebbe applicabile anche a voler ritenere applicabile la disciplina in materia di contratti pubblici, come ormai pacifico in giurisprudenza, anche in applicazione del principio della prevalenza della forma sulla sostanza.

II – Violazione di legge: artt. 1 – 6 – 18 – 29, l. 241/90; in relazione agli artt. 97 e 117, II co., lett. m), Cost. – eccesso di potere: sviamento – Violazione del corretto procedimento. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione di legge: art. 19, l. 241/90, in relazione all'art. 124, TUEL e al d.lgs. 33/2013.

Le norme in rubrica ponevano l'obbligo, per la P.A, di acquisire atti e documenti in possesso della stessa o di altre Amministrazioni.

III – Violazione di legge: d.l. 31.5.2021, n. 77, in relazione al Reg. UE 2021/241; Dec. Consiglio Ecofin 13.7.2021; Reg. UE 2018/1046 – violazione del divieto di gold plating – eccesso di potere: sviamento

**– carenza assoluta del presupposto – straripamento di potere –
Violazione di legge: artt. 14 – Reg. 207/2010; art. 29 e ss. e 31, d.lgs.
50/16.**

Il portato della disposizione dell'avviso che avrebbe generato l'esclusione era ambiguo.

In applicazione del *favor participationis*, tra più interpretazioni possibili, non può essere preferita quella da cui conseguirebbe l'esclusione del candidato/concorrente.

Ad ogni modo, anche se l'interpretazione "espulsiva" fosse l'unica possibile, ciò inficerebbe a monte la legittimità della disposizione per violazione del c.d. *gold plating*, che inibisce l'introduzione di oneri, adempimenti e regolamentazioni ulteriori a quelli strettamente indispensabili per il conseguimento dei fini dell'Unione Europea.

IV – Incompetenza – violazione di legge: artt. 4 – 26 bis e ter, d.p.r. 169/2019, in relazione all'art. 6, l. 241/90 – eccesso di potere: violazione del giusto procedimento – sviamento.

Il provvedimento di esclusione era di competenza del responsabile della funzione (dirigente preposto all'unità organizzativa), ed invece è stato adottato dal RUP.

V – Violazione di legge: artt. 46 e 50, Tuel 267/00; art. 21, nonies, l. 241/90; eccesso di potere: carenza del presupposto – sviamento – illogicità – violazione di legge: artt. 1, l. 241/90; 97 Cost.: principio del divieto di aggravamento – buon andamento.

Il Comune di Avella è stato escluso per aver allegato una domanda di partecipazione sottoscritta dal Sindaco, invece della (ritenuta) necessaria delibera di G.M. (comunque citata nella domanda e pubblicata sull'albo pretorio, dunque pubblica e conoscibile).

Ma anche il Sindaco è organo titolato ad impegnare l'Ente, né può rilevare un vizio di incompetenza relativa (sanabile in qualsiasi momento tramite convalida).

VI – Violazione di legge: art. 10 bis, l. 241/90 – art. 41, CDFUE – Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento – sviamento – carente istruttoria e conseguente difetto di motivazione.

È stato pretermesso il contraddittorio procedimentale.

Istanza cautelare.

Stante l'evidenza del *fumus* e l'esigenza di reimmettere la ricorrente nella procedura in corso, si è richiesta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, e/o la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

2.2. motivi del ricorso per motivi aggiunti:

Con il ricorso per motivi aggiunti sono stati richiamati tutti i motivi di cui al ricorso principale, come innanzi sintetizzati, da valere anche quali vizi propri degli atti impugnati in quella sede.

3. riferimenti dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Il T.A.R. Lazio, sez. II quater, con ordinanza n. 5546 dell'8 settembre 2022 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio con tutti i Comuni ammessi al finanziamento, autorizzando la notifica per pubblici proclami "*mediante pubblicazione sul sito web del Ministero, con indicazione del ricorso, sintesi delle censure, riferimento al numero della presente ordinanza, e indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato*".

Ha precisato che per controinteressati devono intendersi "*tutti i soggetti ammessi al contributo*".

Ha infine fissato, ex art. 55 co. 10 cpa, l'udienza di merito al 29.11.2022.

Di seguito si riporta il dispositivo: "*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) fissa per la trattazione di merito del ricorso ex art. 55, comma 10, cpa, l'udienza pubblica del 29 novembre 2022. Ordina l'integrazione del contraddittorio come in motivazione.*

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti".

4. indicazione dei controinteressati:

I controinteressati, ricavabili dall'elenco delle proposte ammesse al finanziamento – Macroarea SUD (allegato b2 al decreto n. 505 del 21 giugno 2022), sono i seguenti:

1. Villa tasca srl;
2. Università degli Studi di Palermo;
3. Comune di Valva;
4. Comune di Palermo;
5. Comune di Cittanova;
6. Fondazione Robert Hawthorn Kitson;
7. Archivio di Stato di Napoli;
8. Comune di Maglie;
9. Emanuele Villa Santa;
10. Comune di Barletta;
11. Comune di Ragusa;
12. Francesco Farina;
13. Aurisicchio Gianfranco;
14. Comune di Campobasso;
15. Stena Maria Paternò del Toscano;
16. Guido Obletter;
17. Delizie Reali scarl;
18. Condominio Palazzo Cellamare;
19. Comune di Catania;
20. Provincia di Potenza;
21. Comune di Erice;
22. Comune di Bovino;
23. Comune di Milis.

Roma,

avv. Lodovico Visone